



Esempio di *ratio* comune in alcune delle proposte bipartisan già depositate alla Camera (e al Senato)

Modifiche all'[articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e altre disposizioni a tutela delle vittime dell'amianto

<p>“Tutelati storici” Ente certificatore esposizione amianto INAIL oppure SPRESAL oppure Atti di Indirizzo Regioni a Statuto Speciale</p>	<p>C 3559/2016 Piras Art. 2 lettera <i>d</i>) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto,[omissis];»</p>	<p>C 3664/2016 Zolezzi Art. 18. (Equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano). Riferimento (TAR) del Lazio, sentenza n. 5750 del 2009</p>	<p>C 2237/2014 Bocuzzi Art. 2 lettera <i>e</i>) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL ovvero dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, [omissis];»</p>	<p>C 1366/2013 D'Incà Art. 8. (Equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano). Riferimento (TAR) del Lazio, sentenza n. 5750 del 2009</p>	<p>C 1353/2013 Antezza Art. 5 lettera <i>e</i>) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal settore navigazione dell'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, [omissis];»</p>	<p>C 620/2013 Sbrollini Art. 1 lettera <i>e</i>) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto,[omissis];»</p>
<p>Personale Militare e Civile dello Stato “Curriculum” Elevazione a rango di certificato comma 6-sexies</p>	<p>C 3559/2016 Piras Art. 2 lettera <i>i</i>) dopo il comma 6-<i>quinquies</i> sono aggiunti i seguenti: «6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e al personale civile dello Stato in servizio o in quiescenza senza limiti di tempo. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono attestate e certificate dal curriculum lavorativo rilasciato dai rispettivi enti di appartenenza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 295 del 17 dicembre 2004. I predetti benefici sono cumulabili con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, sono validi ai fini del diritto e della misura della pensione e sono cumulabili con i benefici e con le provvidenze previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243. Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera <i>c</i>), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, applicando i criteri medico-legali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, e le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.</p>	<p>C 3664/2016 Zolezzi Art. 19. (Maggiorazioni contributive per il personale militare). 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 20. (Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto-correlate). 1. Al personale di cui all'articolo 19 della presente legge per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera <i>c</i>), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,</p>	<p>C 2237/2014 Bocuzzi Art. 2 lettera <i>g</i>) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate. -Nota accertamento esposizione come i Tutelati storici: INAIL oppure SPRESAL-</p>	<p>C 1366/2013 D'Incà Art. 9. (Maggiorazioni contributive per il personale militare). 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Art. 10. (Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto-correlate). 1. Al personale di cui all'articolo 9 per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera <i>c</i>), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia</p>	<p>C 1353/2013 Antezza Art. 5 lettera <i>g</i>) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6-sexies. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto dal comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Nei confronti del medesimo personale militare per il quale è stata accertata una malattia professionale asbesto correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera <i>c</i>), del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si</p>	<p>C 620/2013 Sbrollini Art. 1 lettera <i>g</i>) dopo il comma 6-<i>quinquies</i> sono aggiunti i seguenti: «6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e sono cumulabili, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti relativi al personale militare.</p>





Esempio di *ratio* comune in alcune delle proposte bipartisan già depositate alla Camera (e al Senato)

	<p>prescindendo da eventuali termini di decadenza, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura di 1,5 per il periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal <i>curriculum</i> lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto <i>curriculum</i> e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.</p>	<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal <i>curriculum</i> ovvero dall'estratto del foglio matricolare.</p>		<p>professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal <i>curriculum</i> ovvero dall'estratto del foglio matricolare.</p>	<p>applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi del citato articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.</p>	
	C 3559/2016 Piras	C 3664/2016 Zolezzi	C 2237/2014 Bocuzzi	C 1366/2013 D'Inca	C 1353/2013 Antezza	C 620/2013 Sbrollini
<p>Cumulabilità modifica del comma 6-ter</p>	<p>C 3559/2016 Piras Art. 2 lettera h) il comma 6-ter è sostituito dal seguente: «6-ter: Qualora i soggetti ai quali sono stati estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, rideterminati sulla base del presente articolo, siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, questi sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto»;</p>					